

## Legge applicabile ai contratti internazionali: il Reg. UE 593/2008

Dal prossimo 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile sarà sostituita dal Regolamento CE 593/2008 che entrerà in vigore in tale data e che sarà immediatamente applicabile in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Vi sono delle scelte effettuate durante la negoziazione del contratto con il partner estero che, inevitabilmente, si rifletteranno nella possibilità o meno di risolvere in modo favorevole eventuali dispute che dovessero insorgere nel corso della collaborazione. Tra queste, due sono di particolare importanza:

- \* la scelta della **legge da applicare** al rapporto contrattuale, legge che sarà utilizzata per dirimere eventuali controversie
- \* la **scelta del giudice** che dovrà giudicare su eventuali controversie.

In ogni business internazionale vengono in considerazione almeno due sistemi normativi: quello dell'imprenditore italiano e quello del partner straniero. Poiché un contratto non può essere regolato contemporaneamente da due diritti (e non è scontato che la legge regolatrice sia quella italiana) la scelta della legge da applicare dovrebbe essere una priorità.

**Fino ad oggi**, in mancanza di tale scelta, la legge applicabile veniva stabilita direttamente dalla **Convenzione di Roma sulla legge applicabile** alle obbligazioni contrattuali del 1980.

**Dal prossimo 17 dicembre 2009** la Convenzione di Roma sarà sostituita dal **Regolamento CE 593/2008** che entrerà in vigore in tale data e che sarà immediatamente applicabile in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, senza necessità di norme interne di recepimento.

Il nuovo Regolamento, da un lato, ribadisce il principio fondamentale della Convenzione di Roma, secondo il quale *il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.*

Dall'altro, non si limita a recepire la Convenzione di Roma, ma chiarisce e specifica alcune situazioni che numerosi problemi avevano creato in passato.

## Principali novità

Il Regolamento comunitario, innovando decisamente rispetto alla Convenzione di Roma - la quale si limitava a stabilire che in mancanza di scelta di legge, si sarebbe dovuta applicare la legge del Paese del soggetto che effettuava la prestazione caratteristica, senza specificare quale essa fosse - detta **quale legge deve applicarsi ad alcune specifiche tipologie contrattuali in mancanza, appunto, di scelta**:

- 1 il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale
- 2 il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale
- 3 il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale
- 4 il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

## Considerazioni

Nel contratto di **vendita di beni** occorrerà armonizzare quanto previsto dal Regolamento con i termini e le condizioni di consegna previste dagli Incoterms.

Il contratto di **agenzia**, così come il contratto di **procacciamento d'affari** o di **consulenza**, rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi, con la conseguenza che, nel silenzio delle parti, troverà applicazione la legge del luogo di residenza dell'agente - procacciatore - consulente.

Il contratto di **distribuzione** viene considerato nella sua essenza commerciale (vendita di prodotti al distributore al fine di rivendita su un mercato straniero con vantaggi commerciali indiretti anche da parte del produttore) e, quindi, si considera che presenti un collegamento più stretto con il Paese di residenza del distributore. Tale decisione, che **ribalta completamente la giurisprudenza italiana in materia**, comporta l'opportunità di valutare anche se all'interno del Paese sia prevista un'indennità per la cessazione del contratto di distribuzione (si veda, per esempio, la Spagna).

Il Regolamento, nel dichiarare espressamente quale legge deve essere applicata ad alcuni tipi di rapporti contrattuali, certamente:

- \* consente ad ogni singolo imprenditore di individuare a priori quale possa essere nel concreto la legge applicabile ipotizzando il normale svolgimento del contratto

- \* rende ancor più palese **l'importanza della scelta delle parti** in materia di legge applicabile.

Da un lato si elimina il rischio che una parte possa, in un secondo momento, fondatamente sostenere l'applicazione di una legge o di un'altra (mediante l'individuazione di criteri di collegamento non particolarmente efficaci). Dall'altro, si consente l'applicazione di una legge che può contenere clausole lesive per l'imprenditore italiano.

**Avv. Francesca Falbo**

*Esperto legale di Ceipiemonte*

Newsletter n. 81 - 24 settembre 2009